

PENALE

**LEGGE 8 MARZO 2017 NUMERO 24 ED IL PARAMETRO DI
VALUTAZIONE DELL'OPERATO DEL SANITARIO**

**CASSAZIONE PENALE SEZIONE QUARTA 20 SETTEMBRE 2021 NUMERO
34629**

Il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie non può prescindere da una verifica rispetto il fatto che il caso concreto sia regolato da linee – guida, o, in mancanza, da buone pratiche clinico assistenziali e quindi da una specifica disamina della colpa (generica, specifica, per imperizia, negligenza od imprudenza).

Ma vi è di più: il Giudice, ancor prima della valutazione della colpa deve esperire una indagine che accerti, sulla base di tali parametri, quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista.